

Riqualificazione energetica. Esclusa la tariffa incentivante Fotovoltaico, bonus del 50% e scambio sul posto cumulabili

■ L'installazione di impianti fotovoltaici rientra nella detrazione fiscale del 36%, elevata al 50 fino al prossimo 30 giugno; tale beneficio risulta cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto, ma non con la tariffa incentivante. Lo ha chiarito la risoluzione 22/E dell'agenzia delle Entrate di ieri.

L'articolo 4, comma 1, lettera c), del Dl 201/2011 ha introdotto la detrazione del 36% per le spese relative a interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Tale detrazione va calcolata su un ammontare massimo di costi sostenuti pari a 48mila euro.

Inoltre l'articolo 11, comma 1, del Dl 83/2012 prevede che per le spese sostenute entro il prossimo 30 giugno 2013 spetta una

detrazione maggiorata pari al 50% fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro, anziché 48mila. Ciò significa che fino al prossimo giugno il beneficio fiscale risulta più appetibile, sia in termini di percentuale di detrazione, sia per l'ammontare di spesa computabile nel calcolo.

L'Agenzia, con la risoluzione 22 di ieri, ha chiarito che l'installazione degli impianti fotovoltaici per la produzione di ener-

IL LIMITE

Fino al 30 giugno la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96mila euro

gia elettrica rientra nell'agevolazione in questione. Ciò in quanto la realizzazione di tali impianti è equiparata di fatto alla effettuazione di interventi aventi come finalità quello del risparmio energetico.

In ogni caso per beneficiare della detrazione l'impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente.

L'agenzia delle Entrate precisa inoltre che è consentito cumulare la detrazione con il meccanismo dello scambio sul posto. Si è giunti a tale conclusione osservando che l'articolo 12 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 dispone il divieto di cumulo della tariffa incentivante con altre misure agevolative, ma nulla prevede circa

l'incompatibilità tra queste e lo scambio sul posto.

Con questo meccanismo l'energia che si produce viene immessa in rete ricevendo in cambio un importo virtuale da spendere a fronte dei prelievi di energia eseguiti dalla rete. Al termine di ciascun anno si effettua il conguaglio tra le immissioni e i prelievi effettuati; se i prelievi risultano superiori alle immissioni il saldo negativo è addebitato in bolletta, nel caso opposto si va a credito di energia.

Con riferimento alla documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale l'Agenzia precisa che è sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e l'installazione dell'impianto,

Non è necessaria, invece, una attestazione dell'entità del risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico; infatti nella fattispecie la natura dell'impianto risponde perfettamente ai requisiti normativi.

G.P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA